MODIFICAZIONI AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLE NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI

Art. 14

Valutazione delle violazioni non costituenti reato

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera a) della presente legge. Parimenti agli effetti delle disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, relative al ritiro della licenza di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera c), della presente legge. Per le violazioni di cui ai commi precedenti il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o il ritiro della licenza di circolazione, quando ne ricorrano le condizioni, anche se sia avvenuto il pagamento previsto dall'articolo 5. Il provvedimento di sospensione o di ritiro e' revocato, qualora l'autorita' giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, abbia escluso la responsabilita' per la violazione.

Versione in vigore dal 25 novembre 1967, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali
Estremi	Legge 3 maggio 1967, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-sistema-sanzionatorio-delle-norme-in-tema-di/art-14-valutazione-delle-violazioni-non-costituenti-reato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it